

La riforma della legge elettorale - Un chiarimento

di *Domenico Argondizzo**

(18 settembre 2005)

(pubblicato in www.forumcostituzionale.it)

La mia intenzione è quella di contribuire a chiarire i punti essenziali sul tema della legge elettorale. In una democrazia parlamentare sono due le fondamentali funzioni delle assemblee legislative: la prima è quella della rappresentatività del corpo elettorale; la seconda è quella della efficienza dell'organo deliberante (sia per la produzione normativa sia per il mantenimento del nesso fiduciario con l'esecutivo). Metto al bando le affermazioni salomoniche del tipo: "ogni sistema elettorale funziona in un dato contesto sociopolitico", "non si può dire a priori quale sia il sistema elettorale migliore"; il sistema proporzionale a scrutinio di lista (con o senza preferenza) e con premio di maggioranza (solo eventuale e di entità variabile che garantisca esclusivamente l'ottenimento della maggioranza assoluta) è quello che più risponde contemporaneamente alle due esigenze della efficienza e della rappresentatività. Sulla rispondenza alla esigenza democratica della rappresentanza, basti dire che è connaturato all'idea stessa di rappresentanza politica il concetto della proporzionalità, permettendo questa di fare una fotografia veridica della società. Per quanto riguarda la rispondenza alla esigenza dell'organo di avere una maggioranza di programma per legiferare e per governare, il meccanismo del premio permettere di correggere, se serve, questa fotografia, quando il corpo sociale non esprime da sé, spontaneamente, un indirizzo politico maggioritario.

In Italia i lontani precedenti storici del meccanismo del premio non hanno lasciato un buon ricordo (mi riferisco alla legge elettorale che funzionò nel 1924 ed a quella che non funzionò nel 1953) per ragioni non connesse alla bontà del concetto fondante. Infatti la pecca comune ad entrambi i precedenti era quella dell'entità del premio (quasi uguale), che andava ben oltre la maggioranza necessaria e sufficiente a garantire la funzionalità, quasi annullando la rappresentatività democratica. Vi era poi la non secondaria differenza che, per la legge del 1923, il premio era previsto per la forza o coalizione che avesse raggiunto il solo 25% dei

* Documentarista del Senato della Repubblica - Dottorando di ricerca in *Storia e teoria delle costituzioni moderne e contemporanee* - Università di Macerata - domenicoargondizzo@libero.it

voti, mentre nella legge del 1953 – e per questo non scattò – si attribuiva il premio solo nel caso la forza/coalizione avesse raggiunto la maggioranza assoluta dei voti. Una ulteriore osservazione si deve fare per la legge del 1953: il premio da essa previsto avrebbe consentito l’elusione delle maggioranze qualificate previste per tutelare la rigidità costituzionale nonché per le varie elezioni, in seduta comune del Parlamento, di organi che presuppongono una condivisione tra maggioranza ed opposizione/i. Analoga osservazione potrebbe forse farsi riguardo alla legge del 1923, per la parte relativa alla produzione di norme costituzionali, ove si accogliesse la supposta tesi della rigidità “materiale” dello Statuto Albertino.

Vi è invece un precedente attuale (quello della legge elettorale per i consigli delle regioni a statuto ordinario) che, per quanto perfettibile, prova che l’organo politico che ne risulta risponde bene ad entrambe le esigenze.

Ma vi è una difficoltà psicologica, che offusca il quadro culturale e politico, ed è quella prodotta dalla decennale *approssimazione referendaria*: quella che dice che il sistema maggioritario uninominale (ad uno o due turni) sia la panacea. Esso invece non garantisce la funzionalità né la rappresentatività. Il suo difetto è tutto nel fatto che poggia su collegi uninominali: da essi esce necessariamente un vincitore e degli altri competitori non vi è più traccia (se non grazie al tanto vituperato quanto opportuno recupero proporzionale, che è comunque un oggetto estraneo al congegno maggioritario). Facendo una proiezione di questa miriade di particelle di risultato sul piano nazionale, vi è la possibilità e quindi la probabilità del seguente risultato:

1. maggioranza assoluta di uno schieramento in entrambe le Camere;
2. maggioranza assoluta di uno schieramento in una Camera, e dell’altro nell’altra Camera;
3. pareggio tra i due schieramenti in entrambe le Camere;
4. vittoria e pareggio di uno schieramento o l’altro in una e l’altra Camera.

Come si vede, e la realtà delle 3 elezioni politiche con questo sistema elettorale lo confermano, il collegio uninominale è intimamente in contraddizione con la governabilità né risponde alla rappresentatività per via del fatto che cancella la rappresentanza della/e minoranza/e della porzione di territorio corrispondente al singolo collegio (salvo sempre il recupero proporzionale).

Concludendo si può dire che:

a) bisogna abbandonare l’idea di usare la legge elettorale per plasmare la realtà politica e partitica, pensando, invece, solo ed esclusivamente alla razionalità del risultato, cioè a creare un Parlamento che sia uno specchio funzionante della società politica;

b) bisogno quindi non aggiungere ulteriori meccanismi che sviino dall'obiettivo di cui al punto precedente, al fraudolento scopo di favorire o sfavorire uno dei due schieramenti.

Premesso che è la realtà politico che deve adattarsi all'esigenza di razionalità del meccanismo, si possono comunque prevedere due istituti, ortodossi alla proporzionale, che, abbinati, affianchino il premio di maggioranza, eventuale e variabile, per stimolare il sistema partitico verso degli obiettivi di funzionalità:

1. la soglia di sbarramento del 4% o 5%, non per conteggiare la quantità di voti utile ad ottenere il premio di maggioranza, ma, a monte, per il riparto proporzionale dei seggi fra le liste in ogni circoscrizione;
2. la ripartizione della metà (o frazioni minori) dei seggi da assegnare, in collegi uninominali, entro le circoscrizioni dove si confrontano le liste.

A proposito di quest'ultimo innesto si deve precisare che l'unico effetto positivo del collegio uninominale sui partiti, sarebbe quello di favorire l'allargamento delle coalizioni per espugnarlo; ma tale effetto è solo virtuale se non è prevista una soglia di sbarramento che riduca la capacità di ricatto delle formazioni politiche del 2%, 3%, 4%, che fanno *pesare* il loro contributo *determinante* alla vittoria nelle trattative preelettorali per la distribuzione delle candidature. Cioè a dire che senza lo sbarramento, le piccole formazioni riescono a passare attraverso la cruna del collegio uninominale, prese in braccio dalle formazioni politiche più grandi, che le inglobano per poi farle refluire, *selvagge*, nei seggi delle Assemblee.

Non per essere parzialmente esterofili, ma si potrebbe prendere quello che di buono c'è nel sistema elettorale del *Bundestag* tedesco, e quello che di buono c'è nel sistema elettorale regionale italiano, per creare qualcosa che razionalizzi la nostra forma di governo parlamentare, senza perdersi in derive presidenziali o semipresidenziali.